



COPIA

Deliberazione n° 3

Comune di Orsago

(Provincia di Treviso)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE "IMU" ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, addì dodici del mese di maggio alle ore 19.00 per **determinazione del Sindaco**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti	
1)	COLLOT Fabio	Sindaco	X	
2)	MINET Franco	Consigliere	X	
3)	MICHELON Luigi	Consigliere	X	
4)	BIZ Stefano	Consigliere	X	
5)	BIZ Francesca	Consigliere	X	
6)	CASAGRANDE Pietro	Consigliere	X	
7)	MICHIELIN Sara	Consigliere	X	
8)	MODOLO Giuseppe	Consigliere	X	
9)	VENDRAME Marco	Consigliere	X	
10)	ZANCHETTIN Paola	Consigliere	X	
11)	BENEDET Silvia	Consigliere	X	
12)	BENEDET Matthias	Consigliere	X	
13)	BRAGAGGIA Felice	Consigliere	X	
			13	0

Partecipa alla seduta il sig. FONTAN ROLANDO, Segretario Comunale.

Il Sig. COLLOT Fabio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.iMICHIELIN Sara.....
.....VENDRAME Marco.....BENEDET Matthias.....
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull' oggetto sopraindicato, compreso nell' odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI**, **TARI e IMU** ;

Visto che il comma 703 dell'art. 1 della suddetta Legge lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Atteso che il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 09/04/2014, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2014;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sul federalismo fiscale municipale stabilisce che è confermata la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal medesimo provvedimento;

Tenuto conto che il comma 707 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) apporta alcune modifiche all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, in particolare prevede che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa nonché agli immobili ad essa assimilati dal Regolamento IMU, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali continuano ad applicarsi l'aliquota (dal 2 al 6 per mille) e la detrazione (200 €);

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

-ALiquota di base 0,76 per cento

 aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali

-ALiquota abitazione principale 0,4 per cento

 aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

-ALiquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

 riduzione fino allo 0,10%;

Visto che ai sensi dell'art. 1 comma 677 della L. 147/13, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima per la TASI, non può eccedere il 2,5 per mille;

Tenuto conto che è riservato esclusivamente allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

Visto il comma 708 dell'art. 1, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto l'abolizione dell'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. 214/2011;

Visto il D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito nella L. 80/2014, che ha previsto che “a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il D.M. 16 marzo 2015 che differisce al 31 maggio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015;

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale, anche per quella destinata allo Stato, sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell’imposta è effettuato mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di c/c postale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Sentito:

-assessore Minet Franco che evidenzia come la volontà dell’amministrazione sia quella di mantenere le aliquote Imu per il 2015 come per l’anno 2014;

-il consigliere Zanchettin che presenta e da lettura di due emendamenti a nome del Gruppo "Orsago Paese Attivo" come segue:

- POSTO CHE l’Ente Locale, anche nel suo ruolo di soggetto attivo di imposta, risulta territorialmente il più vicino alla cittadinanza ed ai suoi bisogni ed esigenze;

- CONSIDERATO che è la Costituzione prevede che ogni cittadino contribuisca al bene comune in base alle proprie capacità contributive;

- CONSIDERATA la necessità di intervenire sulle aliquote delle imposte comunali in modo da non intaccare il gettito complessivo delle entrate tributarie ma mirando ad una distribuzione più equa del carico fiscale;

- CONSIDERATO che si rende necessaria una modifica dell’art. 3.8 del *Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)* così come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 09/04/2014 per assimilare ad abitazione principale anche gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il 1° grado dai soggetti passivi d’imposta;

- CONSIDERATO che il nuovo calcolo I.S.E.E. potrebbe diventare uno strumento molto importante per l'Amministrazione Comunale nella formulazione delle aliquote di imposte municipali;

Emendamento 1

- di emendare il termine "**esclusivamente**" (pag. 1 riga 27 della delibera) in quanto la normativa in oggetto è stata *de facto* superata dalle delibere di molti Enti Locali nelle quali, in base al principio di Potestà Regolamentare degli Enti Locali, sono state previste diversificazioni di aliquote anche in casi non previsti dall'Art. 13 del D.L. 201/2011

Emendamento 2

- di emendare l'intero punto 2 del deliberato sostituendolo con il seguente:

2) di determinare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015 come sotto specificato:

Aliquota base	0,86 %
Aliquota ridotta per abitazione principale (solo per A1, A8 e A9) e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,50 %
Aliquota ridotta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado la predetta aliquota ridotta può essere applicata ad una unica unità immobiliare. Per godere dell'aliquota ridotta il contribuente dovrà, a pena di inammissibilità, presentare apposita dichiarazione entro il termine per presentare la dichiarazione IMU	0,46 %
Aree edificabili	0,86%
Terreni agricoli	0,76%
Detrazione per l'abitazione principale (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente)	€ 200,00
Sono assimilate alle abitazioni principali:	
<ul style="list-style-type: none"> • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; • l'unità possedute a titolo di proprietà o usufrutto da iscritti AIRE , pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché non locate o non concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado; • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui; • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 	

Sono esenti da imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria D10 ovvero in altre categorie con annotazione di ruralità iscritta in catasto.

-Il sindaco che ribadisce le considerazioni fatte da parte della maggioranza nella precisa volontà di non modificare le aliquote rispetto all'anno precedente;

-il consigliere Zanchettin ritiene invece che la proposta fatta dal proprio gruppo a mezzo dei propri emendamenti sia più equa e comporti una più equa distribuzione del carico fiscale;

Con votazione separata emendamento per emendamento con voti favorevoli quattro(Zanchettin-Bragaglia-Benedet Silvia-Benedet Matthias) e contrari nove su 13 consiglieri presenti e votanti gli emendamenti vengono respinti;

Con voti favorevoli 9 e 4 contrari (Zanchettin-Bragaglia-Benedet Silvia-BenedetMmatthias) su 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/IMPORTO
Ordinaria	0,76%
Abitazioni principali nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,40%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
-Abitazioni principali (con esclusione delle categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze (una per categoria) -Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero purchè non locate -Abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da iscritti AIRE, pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purchè non locate o concesse in comodato d'uso	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria D10 o in altre categorie con annotazione di ruralità iscritta in catasto	esenti
Terreni agricoli	0,76%
Aree edificabili	0,76%

4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

6) di rinviare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 09/04/2014, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2014;

7) di confermare l'allegata tabella riportante i valori minimi delle aree edificabili ai fini I.M.U. applicabili anche per il periodo d'imposta 2015;

8) di dare atto che il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato tramite il modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di c/c postale;

9) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Indi

stante l'urgenza, con separata votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli 9 e 4 contrari (Zanchettin-Bragaggia-Benedet Silvia-BenedetMmatthias) su 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Marisa Nastri

COMUNE DI ORSAGO
Provincia di Treviso

**VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI AI FINI I.M.U.
CONFERMATI ANCHE PER IL 2015**

ZONA		VALORE	
A	Centro storico	Euro/mc.	58,00
B	Di completamento	Euro/mc.	58,00
C1	Di espansione Concessione diretta e lottizzazione collaudata	Euro/mc.	58,00
C2	Di espansione Area da urbanizzare e collaudare	Euro/mc.	42,00
D	Industriale-Artigianale Lottizzazione collaudata	Euro/mq.	52,00
D	Industriale-Artigianale Area da urbanizzare e collaudare	Euro/mq.	30,00
E4	Edificazione rurale	Euro/mc.	50,00

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Fto COLLOT Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto FONTAN ROLANDO

PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. n° 267/2000)

Si dà atto che oggiil presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto NASTRI MARISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
